

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede - È costituita, ai sensi della legge 7.12.2000 n. 383, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "VOXCONS", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione svolge attività di utilità sociale e si ispira ai principi della trasparenza, è organizzata in modo democratico e indipendente, non persegue finalità di lucro e agisce nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione ha sede in Monfalcone (GO) via XXV Aprile n. 48, l'Associazione potrà trasferire la sede legale, nonché istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 2 – Scopi e determinazioni – L'Associazione promuove il ruolo del cittadino consumatore responsabile attivo sul mercato, nella società e nei confronti delle imprese, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati; attraverso forme diverse, favorisce lo sviluppo di un mercato e di un'economia civile per il bene comune, la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività umane, incoraggiando relazioni positive, solidali e di aiuto reciproco.

L'attività dell'Associazione sarà svolta principalmente attraverso il web, proponendosi di implementare tutte le possibilità e le modalità di interazione tra cittadino consumatore e i vari soggetti economici, sociali e istituzionali, mirando a valorizzare le potenzialità e le risorse di ogni singola persona.

L'Associazione inoltre promuove studi, ricerche, formazione. Potrà svolgere attività di educazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione dei cittadini e quant'altro sarà ritenuto necessario dagli organi associativi nel rispetto del presente statuto. Potrà realizzare pubblicazioni, iniziative pubbliche o quant'altro necessario sui temi economici, sociali, politici e culturali che riguardano i cittadini consumatori.

L'Associazione può fornire servizi e consulenze, sviluppare programmi e sistemi informatici di comunicazione web, può sviluppare sistemi di valutazione e giudizio sui prodotti, sulle imprese ed enti, dando informazioni il più possibile complete ai cittadini per una migliore scelta di acquisto, attuare indagini di soddisfazione dei consumatori e utenti in relazione ai beni acquistati e ai servizi usufruiti, sviluppare informazione e formazione nel campo economico, sociale e ambientale di interesse dei cittadini consumatori.

L'elenco delle attività di cui sopra è da ritenersi indicativo e non completo.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà aderire a organismi regionali, nazionali e internazionali che perseguono scopi affini, si potrà avvalere del concorso e collaborazione di Università, centri studi, istituzioni, associazioni ed enti, pubblici e privati.

È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà offrire agli associati servizi o prodotti anche forniti da terzi.

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, ricorrendo anche a propri associati (comma 2 art. 18 L. 7.12.2000 n. 383) nei limiti necessari al suo regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 3 – Durata - L'Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

Art. 4 – Associati - Possono essere associati dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, tutti coloro che, associazioni, Università, fondazioni, enti, istituzioni, e organismi di ricerca in grado di portare un particolare contributo al conseguimento dell'oggetto sociale, ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli associati si distinguono in:

- *Associati fondatori*: sono gli associati che hanno promosso l'Atto costitutivo dell'Associazione;
- *Associati ordinari*: sono gli associati che aderiscono all'Associazione su richiesta o invito da parte dell'assemblea degli associati, per meglio contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale;
- *Associati sostenitori*: sono le persone fisiche, enti, istituti, associazioni e/o fondazioni tecniche e/o scientifiche che, per competenze professionali o scientifiche e in sintonia con gli scopi dell'Associazione, contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'Associazione e forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione e sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea. Gli associati sostenitori possono integrare la quota associativa con elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo in

maniera rilevante e continuativa a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione.

- *Associati onorari*: sono quei soggetti che si sono distinti per particolari meriti, per gesti o azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa. Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi all'Associazione.

Art. 5 – Ammissione degli associati, diritti e obblighi - La richiesta di ammissione da parte di un nuovo associato è deliberata a maggioranza dall'assemblea. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte dell'assemblea.

Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea della Associazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile.

La qualità di associato viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancato versamento della quota associativa;
- radiazione o esclusione, che deve essere deliberata a maggioranza dei tre quinti dall'assemblea degli associati per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o per una condotta che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione, previa contestazione all'interessato del fatto ascrittogli.

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività sociali;

Art. 6 – Patrimonio sociale e mezzi sociali - Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote e contributi degli associati;
- b) da eredità, donazioni e legati;
- c) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) da proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dagli associati fondatori versati nella misura di euro 50,00 cadauno.

La quota d'iscrizione sarà decisa annualmente dall'assemblea degli associati.

Art. 7 – Organi sociali - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Ufficio di presidenza;
- il Presidente, legale rappresentante.

Il Presidente, l'Ufficio di presidenza e gli altri organi elettivi restano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Art. 8 – Assemblea degli associati - L'assemblea degli associati si riunisce su convocazione del Presidente sia in via ordinaria che in via straordinaria.

L'assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti gli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sui programmi e sugli indirizzi dell'Associazione, sul bilancio consuntivo, eleggere e revocare il Presidente e l'Ufficio di presidenza con votazione separata. Per eleggere e revocare il Presidente e l'Ufficio di presidenza è necessario che sia presente o rappresentato almeno il 50% più uno degli associati.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nonché sulla nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria delibera, inoltre, in merito agli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali:

- la costituzione o la disposizione di diritti reali immobiliari (compravendite, costituzioni di ipoteche, di servitù, di usufrutto, etc.);
- la stipula di mutui attivi o passivi;
- il rilascio di fidejussioni in favore dei terzi.

L'assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli associati.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 9 – Validità dell'assemblea - L'assemblea ordinaria regolarmente convocata è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, quando sono presenti o rappresentati almeno il 50% più uno di tutti gli associati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro associato per iscritto; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Art. 10 – Svolgimento dell'assemblea - L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'assemblea nomina, fra gli associati, un segretario verbalizzante.

Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto d'intervento e la validità delle deleghe.

Il segretario dell'assemblea avrà il compito di redigere un verbale che viene conservato nell'apposito libro dei verbali delle assemblee degli associati.

Art. 11 – Presidente - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea degli associati, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica dell'assemblea, intrattiene i rapporti con i terzi, può delegare determinati compiti agli associati, compresa la funzione di amministratore.

Art. 12 - Ufficio di presidenza - L'Ufficio di presidenza, composto da 3 a 7 persone compreso il Presidente, collabora all'attuazione dei programmi e agli indirizzi deliberati dall'assemblea e coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle varie funzioni, anche di rappresentanza. L'Ufficio di presidenza è convocato dal Presidente o da almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art 13 - Esercizio sociale e bilancio - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente deve presentare all'assemblea degli associati il Bilancio Consuntivo e la relazione di accompagnamento. Il Presidente, su richiesta anche di un solo associato, affida la revisione dei conti a un organismo qualificato esterno. Nel caso l'attività

dell'Associazione superiori a 100.000,00 euro annuali, la revisione dei conti, effettuata da organo qualificato esterno, sarà obbligatoria.

Art. 14 – Libri dell'Associazione - L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro dei verbali delle assemblee.

Art. 15 – Scioglimento - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni o enti senza scopo di lucro che abbiano come scopo la promozione dei cittadini consumatori.

Art. 16 – Disposizioni finali - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.